



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i trasporti e il turismo*

---

**2010/0051(COD)**

1.6.2010

## **PARERE**

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Saïd El Khadraoui

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

L'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il quadro per l'adozione di atti di esecuzione. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 291 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

L'allineamento automatico delle attuali procedure consultiva, di gestione e regolamentare di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'attuale decisione sulla comitatologia non è opportuno. Occorre riesaminare attentamente l'acquis esistente per stabilire quali misure rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti gli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative adeguate. Fino a quando non si procederà ad una revisione approfondita, le prerogative dei legislatori dovrebbero essere salvaguardate da disposizioni transitorie.

Va sfruttata l'opportunità di limitare le carenze delle prassi esistenti. In particolare si dovrebbe migliorare l'accesso del Parlamento alle informazioni sulle procedure di esecuzione. L'articolo 8 del regolamento proposto andrebbe quindi rafforzato.

Attualmente le procedure di esecuzione non riguardano solo l'elaborazione di atti di esecuzione. Infatti, esistono casi in cui il legislatore dovrebbe essere a conoscenza proprio delle circostanze relative all'assenza di un atto di esecuzione (ad esempio nella procedura di controllo di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002, in cui si valuta la necessità di trasporre le disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in normativa dell'Unione europea).

In alcuni casi previsti dalla decisione sulla comitatologia, l'accesso del Parlamento alle informazioni veniva assicurato mediante la cooperazione interistituzionale nell'ambito della quale svolgeva una funzione il periodo di un mese stabilito per il "diritto di controllo" (ad esempio nelle procedura confidenziali come quella relativa all'elaborazione di "liste nere" di vettori aerei nel caso in cui si applichi la procedura d'urgenza consensuale). L'abolizione di tale periodo può essere accettabile solo se al Parlamento viene garantito un accesso tempestivo e completo alle informazioni.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere **periodicamente** informati dei lavori dei comitati.

#### *Emendamento*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere **pienamente** informati dei lavori dei comitati **allo stesso tempo dei membri dei comitati**.

#### *Motivazione*

*Occorre migliorare l'informazione del Parlamento.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(14 bis) Fino all'adeguamento dell'acquis dell'Unione europea al trattato di Lisbona sotto tale profilo, disposizioni transitorie devono consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare, di volta in volta, un adeguato controllo sulle competenze conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE, che rientrano ora nell'ambito della delega di poteri di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione è assistita da un

PE441.237v02-00

#### *Emendamento*

2. La Commissione è assistita da un

4/9

AD\818511IT.doc

comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. ***I rappresentanti del Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori.***

*Motivazione*

*Occorre migliorare l'informazione del Parlamento.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso, ***allo stesso tempo del comitato***, alle informazioni di cui al paragrafo 1 ***e a tutte le altre informazioni relative ai lavori dei comitati. Le successive modifiche a documenti presentati al Parlamento europeo e al Consiglio sono chiaramente segnalate, ma non devono in alcun caso ridurre la trasparenza interistituzionale.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 8 bis  
Questioni oggetto dei lavori dei comitati***

***Il Parlamento europeo e il Consiglio possono analizzare, discutere e commentare qualsiasi questione oggetto dei lavori dei comitati.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.

*Emendamento*

2. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata, **con l'eccezione dei paragrafi 3 e 4**, sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento. **Si applica altresì l'articolo 10, comma 2 bis, del presente regolamento.**

*Motivazione*

*Si dovrebbe applicare il periodo minimo previsto per le obiezioni agli atti delegati, come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sul potere di delega legislativa.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

*Testo della Commissione*

**Adattamento degli atti di base esistenti**

*Emendamento*

**Disposizioni transitorie**

*Motivazione*

*Occorre sottolineare che tali disposizioni hanno carattere transitorio e si applicano solo fino a quando l'intero acquis sarà adeguato al trattato di Lisbona per quanto concerne gli atti delegati e di esecuzione.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Alle misure di portata generale si applica la seguente procedura:**

**a) prima di adottare una misura, la Commissione presenta un progetto**

**definitivo al Parlamento europeo e al Consiglio.**

**b) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi alla misura entro due mesi dalla data della sua presentazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine può essere prorogato di due mesi.**

**c) Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti alla misura, la Commissione procede alla sua adozione. La misura può essere adottata ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio informano entrambi la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.**

**d) Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono alla misura, quest'ultima non viene adottata. L'istituzione che vi si oppone indica i motivi della sua opposizione alla misura.**

#### *Motivazione*

*Questo meccanismo garantisce le prerogative dei legislatori ed è previsto per i casi in cui la procedura regolamentare o di gestione per l'adozione di misure di portata generale andrebbe sostituita con una procedura per gli atti delegati. Il periodo di obiezione è il minimo previsto per gli atti delegati in base alla risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sul potere di delega legislativa.*





## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b>	JURI
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 24.3.2010
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Saïd El Khadraoui 27.4.2010
<b>Esame in commissione</b>	31.5.2010
<b>Approvazione</b>	1.6.2010
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 39 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Roberts Zīle
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Paul Basset, Spyros Danellis, Tanja Fajon, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Oldřich Vlasák, Sabine Wils